



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

Capitolato speciale prestazionale

Servizio di supporto all'inclusione e all'integrazione scolastica delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata frequentanti i servizi educativi integrati 0-6 anni, le scuole statali d'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado e per le attività di supporto nel periodo estivo



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

Indice generale

<u>ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO.....</u>	<u>4</u>
<u>ART. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO</u>	<u>5</u>
<u>ART. 4 - FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI - PROGETTO DI SERVIZIO</u>	<u>5</u>
<u>ART. 5 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO.....</u>	<u>7</u>
<u>ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....</u>	<u>8</u>
<u>6.1 - ASSENZA DELLA STUDENTESSA O DELLO STUDENTE.....</u>	<u>9</u>
<u>6.2 - ASSENZA DEL PEA.....</u>	<u>9</u>
<u>6.3 - REFERENTI PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>10</u>
<u>ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO.....</u>	<u>10</u>
<u>7.1 - FORMAZIONE DEL PERSONALE.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 8 - CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA DITTA E SOSTITUZIONI.....</u>	<u>11</u>
<u>ART. 9 - ATTIVITA' PRESSO I CENTRI ESTIVI.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 10 - MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO.....</u>	<u>12</u>
<u>10.1 PIANI DI LAVORO</u>	<u>13</u>
<u>ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA</u>	<u>13</u>
<u>ART. 12 - IMPORTO DELL'APPALTO.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 14 - OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE.....</u>	<u>16</u>
<u>ART. 16 - DISCIPLINA IN CASO DI SCIOPERO. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO.....</u>	<u>16</u>
<u>16.1 - SCIOPERI.....</u>	<u>16</u>
<u>16.2 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO SU DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE.....</u>	<u>16</u>
<u>16.3 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO. EVENTUALE ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA.....</u>	<u>17</u>
<u>17.1 - ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA.....</u>	<u>17</u>



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

<u>ART. 18 - RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 19 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E CERTIFICAZIONI.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 20 - ONERI A CARICO.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 21 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....</u>	<u>18</u>
<u>ART. 22 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'.....</u>	<u>19</u>
<u>ART. 23 - PREZZI.....</u>	<u>21</u>
<u>23.1 - REVISIONE PREZZI.....</u>	<u>21</u>
<u>23.2 - CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE</u>	<u>21</u>
<u>23.3 - ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....</u>	<u>23</u>
<u>ART. 24 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO</u>	<u>23</u>
<u>ART. 25 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>23</u>
<u>ART. 26 - OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>24</u>
<u>ART. 27 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679.....</u>	<u>25</u>
<u>ART. 28 - SICUREZZA DEL LAVORO. DUVRI.....</u>	<u>26</u>
<u>ART. 29 - COPERTURE ASSICURATIVE.....</u>	<u>27</u>
<u>ART. 30 - PENALI.....</u>	<u>28</u>
<u>ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....</u>	<u>30</u>
<u>ART. 32 - RECESSO.....</u>	<u>30</u>
<u>ART. 33 - FORO COMPETENTE.....</u>	<u>30</u>
<u>ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>31</u>



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente affidamento è il servizio di supporto all'inclusione scolastica che viene svolto da personale educativo assistenziale nell'ambito delle equipe di istituto e/o scuola e/o servizio educativo. Il servizio è finalizzato a sostenere l'inclusione scolastica delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge 104/92, frequentanti i servizi educativi del sistema integrato 0-6, le scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado e residenti nel Comune di Modena. L'intervento di integrazione scolastica è svolto perseguendo lo scopo di favorire l'adattamento reciproco di ambiente e soggetto con disabilità, dove l'ambiente cambia per accogliere e rispettare le differenze e garantire a tutti/e le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti l'eguaglianza delle opportunità. Il personale educativo assistenziale opera nella classe e non solo nel supporto individuale alla bambina e al bambino, all'alunna e all'alunno con disabilità. Il servizio in oggetto si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate a fornire supporto a tutto il gruppo sezione/classe, affinché insegnanti curricolari, di sostegno, collaboratori scolastici, educatori e compagne e compagni di sezione/classe partecipino tutti, unitariamente e attivamente, al processo di inclusione, con l'obiettivo di perseguire il massimo apporto sinergico. L'appalto comprende anche l'eventuale fornitura del medesimo servizio per le alunne e gli alunni segnalati con B.E.S. che abbiano caratteristiche di particolare gravità risultanti dalle relazioni del servizio di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza dell'ASL e/o dei Servizi sociali. L'integrazione scolastica costituisce parte del più ampio obiettivo dell'inclusione sociale, in quanto considera ambiente generativo di benessere ed opportunità non solo la scuola, ma, anche, il contesto esterno che si mette in relazione positiva con la scuola. Il servizio riguarda anche il supporto alle bambine e ai bambini, alle adolescenti e agli adolescenti con disabilità frequentanti i centri estivi iscritti all'Albo Comunale e accreditati presso il Comune di Modena. Il servizio in oggetto è classificato dal CPV 85311300-5 "Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani" e quindi è ricompreso nel novero dei servizi alla persona di cui all'art. 128 del Codice.

ART. 2 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di 3 anni scolastici, con decorrenza presunta dal settembre 2026 fino al 31 agosto 2029; in caso di avvio differito del servizio questo avrà sempre durata pari a 3 anni scolastici con decorrenza dalla data di effettivo avvio del servizio.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il contratto fino ad ulteriori anni 3 (tre) alla ditta aggiudicataria in caso di risultati soddisfacenti dell'appalto.

La Stazione Appaltante esercita tale facoltà comunicando la richiesta all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La Stazione Appaltante, nelle more della stipula del presente contratto, si riserva di ordinare l'esecuzione anticipata del servizio in via di urgenza, ai sensi dell'art. 17, comma 9 del Codice; anche in questo caso, l'Appaltatore è tenuto a costituire e consegnare all'Amministrazione la polizza di assicurazione di cui al successivo art. 29 prima della consegna del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di prorogare il contratto, per il periodo necessario, non superiore a mesi dodici (dodici), previo avviso da comunicarsi per iscritto alla Ditta aggiudicataria almeno 30 giorni prima della scadenza del termine, qualora di renda necessario, nelle more delle procedure per addvenire ad una nuova aggiudicazione del servizio. La Ditta è impegnata ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto, nessuna esclusa.

Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione Comunale.



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

ART. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO

Si rappresenta la seguente situazione indicativa del fabbisogno che tiene conto della nuova organizzazione del servizio

SERVIZI E SCUOLE	n. disabili	ore assegnate
Servizi integrati 0-6	100	86.409
Istituti comprensivi Modena e fuori Modena	492	147.020
Secondarie secondo grado Modena e fuori Modena	432	68.946
TOTALI	1064	302.375

	n. disabili	ore assegnate
Centri estivi	314	26.000

Il totale delle ore per anno scolastico e attività estiva corrisponde a 328.375 ore annue, comprensive delle ore per programmazione coordinamento pari a 7.375 ore annue, le quali vengono così ripartite

SERVIZI E SCUOLE	Ore programmazione e coordinamento (*)
Servizi integrati 0-6	3,88%
Infanzie statali	2,06%
Scuole primarie	2,98%
Scuole secondarie di primo grado	0,92%
Scuole secondarie di secondo grado	1,66%
(*) calcolate sulle ore frontali assegnate	

Le assegnazioni di ore sono frutto di un calcolo medio degli ultimi anni; il numero delle minori e dei minori con disabilità corrisponde alle richieste di assegnazione di ore richieste dalle diverse scuole in relazione alla gravità delle situazioni e della situazione del gruppo sezione/classe/istituto e si precisa che il numero dei disabili frequentanti è superiore a quanto indicato in tabella.

ART. 4 - FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI - PROGETTO DI SERVIZIO

1. L'integrazione scolastica e sociale delle alunne e degli alunni con disabilità avviene secondo il dettato della Legge 104/1992, che trova applicazione nell'Accordo di programma provinciale sottoscritto dalla Provincia di Modena, dall'Ufficio Scolastico Provinciale, dall'ASL, dai Comuni e dalle Istituzioni Scolastiche.
2. Il servizio comprende una serie di interventi atti a perseguire le seguenti finalità:



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

- aiutare, stimolare ed affiancare la persona con disabilità, nel pieno rispetto della dignità umana e civile dei singoli, per soddisfare i bisogni utili a garantire la realizzazione del diritto allo studio e all'inclusione sociale;
- contribuire a favorire i processi di autonomia individuale, la valorizzazione e l'apprendimento di competenze, di capacità relazionali e comunicative interattive con gli altri e con l'ambiente;
- favorire la diffusione nell'ambito scolastico e nel tempo libero delle buone prassi, della cultura dell'accoglienza, dell'inclusione, dell'aiuto reciproco, della solidarietà e della valorizzazione positiva di sé e degli altri;
- contribuire alla definizione e realizzazione di PEI orientati alla costruzione del Progetto di vita.

3. Il Comune di Modena intende valorizzare e promuovere azioni che allineino in tal senso l'operato dei servizi in oggetto. Questo in ragione anche dell'entrata in vigore del D.lgs. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità", modificato con D.Lgs. 96/2019, che apre nuovi scenari sull'inclusione degli alunni a scuola. Il "supporto alla comunicazione e all'autonomia" del D.lgs. 66/2017 è inteso, come l'intervento educativo previsto dall'Accordo di Programma.

4. In particolare si privilegerà l'istituzione di gruppi di **educatori di plesso** ed una modalità di assegnazione del monte ore annuale e di gestione del servizio che avverrà sulla base di un numero di educatori a livello di plesso e, conseguentemente, di Istituto.

5. Gli educatori agiscono nell'ambito delle istituzioni scolastiche e dell'equipe di istituto nelle seguenti modalità:

a. concorrono alla stesura del PEI, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 7 c. 2 lett. a) del d.lgs. n. 66/2017 e Decreto Interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, in collaborazione con il consiglio di classe, contribuendo all'individuazione delle potenzialità, degli obiettivi, delle strategie e delle metodologie per il potenziamento o mantenimento delle abilità relazionali, comunicative e dell'autonomia, anche attraverso le verifiche periodiche;

b. collaborano, sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti e in continuità con gli stessi, all'effettiva partecipazione dell'alunna e dell'alunno a tutte le attività scolastiche, didattiche e formative;

c. nell'ambito di attività che richiedono un supporto delle funzioni socio-relazionali e/o una facilitazione della comunicazione, collaborano con gli insegnanti agendo, su indicazioni specifiche, anche sugli apprendimenti;

d. contribuiscono, d'intesa con la scuola, a sviluppare le potenzialità inclusive del contesto scuola/classe, lavorando sui bisogni e sulle relazioni che in esso emergono, con lo scopo di facilitare la partecipazione attiva di tutti gli studenti;

e. concorrono al raccordo scuola-famiglia, secondo le modalità comunicative definite con la scuola, anche attraverso appositi strumenti dedicati quali ad esempio il diario di bordo, quaderno dei resti, ecc.;

f. partecipano alle riunioni formali che riguardano gli alunni/studenti inerenti a:

- la verifica del Piano Educativo Individualizzato;
- il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLO e GLI);
- la Programmazione e i Consigli di classe;

g. partecipano a momenti di confronto e raccordo, organizzati d'intesa con i referenti scolastici, funzionali a favorire riflessioni volte a definire strategie ed azioni pedagogiche appropriate ed, anche per un confronto tra educatori della stessa equipe educativa, su questioni legate al quotidiano e strettamente connesse alle funzioni operative;

h. collaborano con le equipe scolastica e riabilitativa al fine di creare le migliori condizioni per la permanenza dell'alunno all'interno della scuola, anche attraverso il superamento delle barriere architettoniche e l'utilizzo di facilitatori;



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

- i. quando previsto nel PEI, accompagnano le studentesse e gli studenti nel tratto scuola-casa e casa-scuola su mezzi pubblici per il potenziamento dell'autonomia personale o su un mezzo fornito dalla Ditta, in casi straordinari, per evitare processi di dispersione scolastica;
- j. quando previsto nel PEI, accompagnano le alunne e gli alunni negli spostamenti interni ed esterni all'edificio scolastico, consentendogli di accedere a tutti gli spazi ed a tutte le attività previste nelle uscite, nei viaggi d'istruzione e nelle attività programmate, previa riorganizzazione del monte orario assegnato ed autorizzazione dell'Ente. In particolare, possono contribuire all'individuazione delle barriere architettoniche connesse ai viaggi di istruzione, ai trasporti, ai percorsi e collaborano all'elaborazione di strategie finalizzate al superamento delle stesse, al fine di garantire la partecipazione massima degli alunni ai programmi scolastici;
- k. quando previsto nel PEI, affiancano le alunne e gli alunni durante il momento della mensa, attuando percorsi educativi che contribuiscano al raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e di una corretta educazione alimentare;
- l. affiancano le alunne e gli alunni nelle attività finalizzate all'igiene della propria persona, attivando percorsi educativi che consentano il raggiungimento della maggior autonomia possibile, ferma restando la competenza del personale ATA;
- m. predispongono e rendono accoglienti e fruibili gli spazi comuni anche attraverso strumenti di Comunicazione Aumentativa;
- n. partecipano alle attività formative organizzate dal Comune, dalla scuola o dall'Azienda Sanitaria AUSL
- o. pongono in essere tutte le altre azioni non elencate ma che si rendono necessarie per un concreto supporto alla persona nel processo di sviluppo delle potenzialità, nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita.

ART. 5 - PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio dovrà essere svolto in base a quanto stabilito dal presente Capitolato, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel perseguimento degli obiettivi di relazione e inclusione.
2. Il servizio è rivolto anche alle studentesse e agli studenti che, residenti nel Comune di Modena, frequentano scuole situate fuori dal territorio comunale, nei Comuni limitrofi.
3. Il supporto all'inclusione scolastica di alunne e alunni e studentesse e studenti con disabilità è realizzato impiegando di norma educatori socio pedagogici di seguito denominati PERSONALE EDUCATIVO ASSISTENZIALE (PEA) aventi le caratteristiche professionali indicate nel successivo art. 7
4. Gli educatori (PEA) svolgono il proprio ruolo mediante interventi educativi individuali e personalizzati stabiliti dal P.E.I. Essi collaborano in equipe con le altre figure didattiche, educative ed assistenziali, secondo quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato (art. 12 legge 104/1992; art.7 D.lgs. 66/2017; D.l. n. 182/2020 e s.m.i.) e nel Progetto Individuale di Vita (art. 14 legge 328/2000).
5. Il PEI è lo strumento di progettazione e organizzazione fondamentale per l'attuazione del servizio, mediante il quale i diversi apporti professionali ed organizzativi si raccordano per aprire spazi di confronto e di verifica sia sugli apprendimenti raggiunti, che sulle prospettive reali di sviluppo.
6. Nel caso in cui il PEI di alunni affetti da sordità o ipoacusia, preveda l'intervento di un assistente alla comunicazione (munito di titolo abilitante LIS), l'appaltatore è tenuto a garantire un educatore munito di attestato di quarto livello LIS con iscrizione a corsi di livello superiore.
7. La modalità organizzativa nella programmazione del servizio avviene, di norma, con l'assegnazione di un **monte ore complessivo e onnicomprensivo** di assistenza educativa all'Istituto/servizio/scuola.



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

8. Entro il mese di maggio ciascun Dirigente scolastico o Responsabile dei Servizi per l'infanzia trasmette l'elenco dei delle minori e dei minori certificati con la richiesta di fabbisogno orario.

9. Entro il mese di luglio il Responsabile dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione del contratto comunica a ciascun Dirigente scolastico, a ciascun Responsabile dei Servizi per l'infanzia e al Referente della ditta appaltatrice il numero di ore settimanali assegnate a ciascun Istituto o Servizio basato sui seguenti criteri:

- richieste e progetti finalizzati all'inclusione e all'inserimento di alunne e alunni con disabilità presentati da Istituti e Responsabili dei servizi per l'infanzia;
- il numero delle alunne e degli alunni disabili certificati per i quali è richiesto il servizio di assistenza;
- le situazioni di gravità.

Il numero di ore settimanali sarà comprensivo di eventuali accompagnamenti casa-scuola e scuola-casa (qualora previsti nel PEI), necessità accessorie straordinarie e gite / viaggi d'istruzione, salvo condizioni particolari che verranno valutate.

10. Entro il mese di agosto il Referente della ditta appaltatrice, anche avvalendosi dei propri Coordinatori di Equipe di cui all'art. 6.3, concorda con ciascun Dirigente scolastico e Responsabile dei Servizi per l'infanzia e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione comunale l'ipotesi di organizzazione di ciascuna Equipe di Istituto o di plesso.

11. L'attività dell'Equipe dovrà essere configurata con interventi educativi che prevedano un rapporto educatore/alunni di gruppo e, solo ove ciò non sia possibile, per le caratteristiche della studentessa e/o dello studente, sarà attivato un rapporto educatore/alunno di 1:1. Ogni componente dell'equipe di istituto dovrà tendenzialmente svolgere la propria attività nell'ambito di un unico Istituto scolastico/servizio/scuola.

12. Il monte orario complessivamente assegnato, riferito all'intera equipe, è omnicomprensivo delle ore di programmazione, verifica, coordinamento e delle gite/viaggi d'istruzione e degli eventuali accompagnamenti casa-scuola e scuola-casa, da attuarsi quando concordati in sede di PEI.

13. L'Equipe di istituto/servizio/plesso esprime il proprio valore anche attraverso la possibilità di non vincolare il singolo educatore ad un unico progetto individualizzato, ma considerandolo come parte di un gruppo multi professionale di lavoro (Docenti - curricolari e di sostegno – Personale ATA – altri educatori) e, quindi, in grado di esprimere competenze funzionali a bisogni trasversali.

14. L'assegnazione del monte ore iniziale è definitiva e non si prevedono di norma integrazioni in corso d'anno per tutte le attività correlate ai PEI. Fermi restando i principi di invarianza del monte ore assegnato e della tendenziale stabilità del personale che opera presso l'istituto, la composizione numerica degli educatori che operano nell'equipe potrà variare anche in corso d'anno in relazione alle effettive esigenze del servizio di supporto all'inclusione.

15. Il monte ore assegnato non potrà essere superato se non con esplicita autorizzazione scritta del Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione comunale da comunicare al Dirigente scolastico e alla ditta. La ditta non potrà vantare alcun compenso per ore effettuate oltre il monte ore assegnato se preventivamente non autorizzate con le predette modalità.

16. La programmazione del monte ore annuale potrà subire variazioni in corso d'anno in rapporto al modificarsi delle esigenze (quali ad esempio il trasferimento di una studentessa o di uno studente da scuola a scuola, nuovi ingressi di alunni certificati, ecc.) su richiesta del Dirigente scolastico e solo per situazioni di particolare gravità da valutarsi nello specifico caso. In tale ipotesi la richiesta dovrà essere presentata dal Dirigente scolastico entro il mese di novembre o entro il mese di febbraio. Qualora il trasferimento della studentessa o dello studente avvenga tra due scuole entrambe rientranti nel territorio del Comune di Modena di norma l'attribuzione del monte ore annuale avviene ridefinendo l'attribuzione del monte ore tra le due scuole interessate senza ulteriori aumenti.



ART. 6 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio di assistenza, comunque prestato dall'educatore PEA, dovrà svolgersi ordinariamente nella fascia 8,00 - 16,30 dei giorni feriali; deroghe per fasce orarie diverse o deroghe del tutto eccezionali per festività (chiusura natalizia, pasquale, ecc.), potranno essere richieste dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile comunale del contratto, il quale ne concorderà l'effettuazione con i pedagogisti della ditta.
2. Il personale, compatibilmente con le procedure di aggiudicazione, dovrà essere disponibile anche prima dell'inizio effettivo dell'anno scolastico al fine di partecipare alle attività di programmazione e di accoglienza degli alunni/studenti, sia in collaborazione con il Comune di Modena sia con le singole Istituzioni Scolastiche/servizio/scuola.
3. Nel caso in cui gli operatori svolgano la pausa pranzo prevista contrattualmente consumando il pasto all'interno della struttura scolastica, il costo effettivo del pasto sarà a carico dell'Appaltatore il quale provvederà mensilmente a rimborsarlo al Comune. Nell'ipotesi in cui la presenza durante il pranzo sia motivata da esigenze educative stabilite dal PEI, il costo della refezione per l'educatore resterà interamente a carico della Stazione appaltante.
4. Qualora sia previsto dal PEI e/o venga specificamente autorizzato dal Comune, le prestazioni possono essere svolte anche in orario extrascolastico, presso il domicilio dell'alunna o dell'alunno sulla base di un progetto didattico – educativo elaborato dalla Scuola ed in accordo con la famiglia. In attuazione di specifici progetti socio educativi e previa indicazione/autorizzazione della Stazione Appaltante, le prestazioni possono svolgersi in orario extrascolastico, anche in contesti educativi informali.
5. L'Appaltatore è tenuto a garantire, senza limiti chilometrici, l'erogazione del servizio anche in favore di alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel Comune che frequentano scuole situate nei territori limitrofi del territorio comunale.
6. Con particolare riferimento alla fascia d'età 16-18 anni che usufruisce della programmazione didattica differenziata, la Ditta, nell'ambito del monte ore assegnato alle attività di inclusione scolastica, avvalendosi del personale educativo, collabora all'attuazione dei progetti educativi finalizzati alla transizione verso l'età adulta. A seconda della disabilità e in stretto raccordo con l'istituzione scolastica, i progetti possono essere realizzati nel contesto scolastico o extrascolastico e sono orientati a supportare la transizione verso l'età adulta delle ragazze e dei ragazzi, in termini di autonomie personali e di comunità, di promozione delle abilità socio-comunicative, delle competenze trasversali, di esplorazione degli interessi, dei desideri e delle aspirazioni, nonché di adattamento a contesti all'interno dei quali non è presente un'assistenza individualizzata.

6.1 - Assenza della studentessa o dello studente

1. In caso di assenza (programmata o imprevista) da parte dell'alunna o dell'alunno o della studentessa o dello studente in caso di PEA assegnato ad una Equipe che segue più alunne e/o alunni / studentesse e/o studenti non si procederà alla decurtazione del monte ore assegnato, il personale dell'equipe non verrà ridotto e resterà a disposizione dell'istituzione scolastica per le attività di integrazione degli alunni/studenti con disabilità.
- 1.2 In caso di PEA assegnati ad alunne o alunni / studentesse e/o studenti in rapporto 1:1
 - nei *primi 3 giorni di assenza*, l'operatore PEA sarà assegnato dal Dirigente scolastico allo svolgimento di funzioni inerenti l'assistenza degli altri alunni con disabilità presenti nell'Istituto.
 - per *assenze superiori a 3 giorni di scuola e fino a 20 giorni di scuola effettivi* il Dirigente Scolastico, previo accordo con il Responsabile comunale del contratto, o il Responsabile comunale del contratto stesso, per i plessi a gestione comunale, possono disporre l'utilizzo in tutto o in parte delle ore assegnate presso l'abitazione o altro luogo – entro il Comune di Modena – ove l'alunna o l'alunno con disabilità sia degente. In alternativa, sarà possibile assegnare l'operatore – per tutto l'orario previsto o solo per parte di esso – a progetti concordati con la ditta per funzioni di sostegno degli altri alunni svantaggiati – con particolare riferimento ai soggetti certificati - presenti nel plesso. Infine, sarà possibile che il Dirigente scolastico o il Responsabile comunale del contratto, in alternativa alle precedenti possibilità o ad integrazione di queste possa concordare con l'operatore il recupero delle ore non svolte nel periodo di assenza dell'alunna o alunno



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

assegnato per esigenze ulteriori della stessa alunna o alunno assegnato o di alunni con disabilità o segnalati in altri momenti dell'anno scolastico. Detto recupero deve aver luogo entro il quadrimestre ovvero il semestre in cui si è verificata l'assenza. L'operatore, in accordo con il Dirigente scolastico può utilizzare parte delle ore per attività di programmazione, documentazione, per riunioni, attività di verifica e gestione sociale del caso. Quanto sopra si applica soltanto nel caso in cui vi sia un numero corrispondente di giorni utili entro il termine delle lezioni.

- *Dal 20° giorno di assenza* dell'alunna o dell'alunno assegnato la ditta sospende d'ufficio l'operatore dal servizio e comunica la sospensione al Responsabile comunale del contratto.

6.2 - Assenza del PEA

1. In caso di assenza dal servizio di uno o più educatori, l'Appaltatore dovrà provvedere all'integrazione dell'organico della Equipe secondo modalità concordate con il Dirigente dell'istituzione scolastica/responsabile del servizio.
2. Il Dirigente Scolastico/il responsabile del servizio potrà alternativamente chiedere la sostituzione puntuale delle assenze, ovvero non richiedere la sostituzione ed accantonare le ore di servizio non utilizzate per la realizzazione di attività di integrazione scolastica condivise con l'Equipe di istituto/servizio/scuola.
3. L'Appaltatore è in ogni caso tenuto a comunicare le assenze programmate del personale educativo al Comune e al Dirigente Scolastico/responsabile del servizio/scuola competente con un anticipo di almeno 2 giornate scolastiche; in caso di assenza imprevista la comunicazione dovrà essere effettuata quanto prima.

6.3 - Referenti per l'esecuzione del contratto

1. I Dirigenti scolastici/servizi/scuole per la gestione delle attività previste nel presente appalto procedono a designare un **referente di plesso e/o di Istituto e/o servizio e/o scuola**, col compito di tenere i rapporti con il personale della ditta, qualora non intendano svolgere tale funzione personalmente; tale referente, qualora designato, viene comunicato al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione comunale e alla ditta appaltatrice prima dell'avvio dell'appalto e successivamente in caso di modifiche.
2. Prima dell'inizio dell'esecuzione del Contratto la ditta appaltatrice comunica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione comunale il nominativo ed i recapiti del suo **Responsabile per l'esecuzione del contratto** per la gestione complessiva dello stesso e uno o più **Coordinatori Pedagogisti** responsabili degli aspetti inerenti la gestione didattica che devono possedere adeguata esperienza e rispondono della conduzione pedagogica del servizio erogato. I pedagogisti tengono i contatti con il personale competente all'inserimento delle alunne e degli alunni con disabilità, sia che si tratti di personale dipendente dall'ASL, delle scuole, o degli uffici comunali competenti; gli stessi tengono anche i contatti, ove opportuno, con le famiglie delle alunne e degli alunni seguiti.
3. Per ciascun anno scolastico la ditta appaltatrice, entro l'inizio delle lezioni, comunica al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione comunale ed a ciascun Dirigente scolastico e Responsabile di Servizio per l'infanzia l'elenco nominativo del personale assegnato a ciascuna Equipe di Istituto/servizio/plesso individuando tra questi un Coordinatore dell'Equipe. La ditta appaltatrice comunica altresì le successive variazioni.

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'APPALTO

1. Gli educatori (PEA) impiegati nel servizio sono figure professionali in possesso della qualifica prevista dalla L. 27-12-2017 n. 205, art. 1 commi 594-601, o che possono continuare ad esercitare l'attività ai sensi della medesima Legge e delle circolari ministeriali applicative.
2. Qualora, per comprovate ragioni indipendenti dalla volontà e/o dalla capacità organizzativa dell'Appaltatore, la dotazione di personale necessario per lo svolgimento del servizio non possa essere completata con personale in possesso delle caratteristiche sopra specificate e tale circostanza comprometta il regolare svolgimento del servizio, l'Appaltatore proporrà alla Stazione appaltante il completamento dell'organico con figure professionali in possesso di



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

titoli di studio ed esperienza appropriati allo svolgimento del servizio. In tal caso, l'assegnazione al servizio di tali figure dovrà essere previamente valutata ed autorizzata, caso per caso, dalla Stazione appaltante. A titolo esemplificativo e non esaustivo si ritengono appropriati i seguenti titoli di studio, associati ad un'esperienza di servizio di almeno 6 mesi in ambito socioeducativo, o ad una formazione di almeno 15 ore svolta nell'ultimo triennio sui temi della relazione di cura, sul progetto educativo individualizzato e sul lavoro d'equipe: laurea a ciclo unico in scienze della formazione primaria o lauree triennali o magistrali in: servizio sociale, psicologia, sociologia, mediazione linguistica e culturale. In subordine, possono essere valutate anche figure educative munite di diploma rilasciato da istituti superiori, preferibilmente ad indirizzo sociopsicopedagogico, con comprovata esperienza di almeno 3 anni in ambito socioeducativo.

3. Per le sostituzioni temporanee fino ad un massimo di tre mesi è ammesso personale dotato di diploma di scuola secondaria di secondo grado, privo dell'esperienza di cui al punto 2., ma, in tal caso, prima di iniziare l'attività dovrà avere svolto un corso di almeno 30 ore relativo alle tematiche inerenti il servizio di assistenza nell'integrazione scolastica degli alunni/e con disabilità della cui effettiva realizzazione deve essere dato conto alla Committenza attraverso opportuna documentazione.

4. Gli educatori non devono trovarsi nelle situazioni di cui agli artt. 5 e 8 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet"

5. L'appaltatore deve essere in regola con la prescrizione di cui all'art. 25 bis del DPR n. 313/2002.

6. Il personale della ditta è tenuto al segreto d'ufficio ai sensi dell'art. 622 del C.P..

7. Il personale della ditta deve anche rispettare le norme contenute nel Codice di comportamento del Comune di Modena, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 601 dell'11/12/2013, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta comunale n. 679 del 11/12/2024. La ditta ed i propri dipendenti, infine, sono tenuti al rigoroso rispetto del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.

7.1 - Formazione del personale

1. La ditta deve prevedere la partecipazione del personale educativo assistenziale alla frequenza di corsi di formazione, per gli educatori impegnati almeno 12 ore settimanali, e predisporre e trasmettere, entro il mese di giugno, il progetto di formazione complessiva di 20 ore annuali pro capite, comprendente obiettivi, contenuti, metodologie di lavoro, calendario e docenti da sottoporre alla valutazione del Comune; i contenuti verranno concordati ogni anno indicando sedi e date al fine di valutare insieme alla ditta l'efficacia degli stessi.

2. La ditta realizza il proprio piano della formazione anche prevedendo corsi di formazione individuati dal Coordinamento Pedagogico comunale, dalle istituzioni scolastiche e dall'AUSL, laddove dette iniziative siano attinenti e utili a conseguire un accrescimento della professionalità degli educatori operanti nel servizio

ART. 8 - CONTROLLI SULLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA DITTA E SOSTITUZIONI

1. Il PEA risponde della corretta esecuzione delle funzioni concordate dalla ditta con la Dirigenza Scolastica e con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione comunale (d'ora in poi DEC).

2. In caso di mancanze ai propri doveri, per contegno scorretto nei confronti delle alunne e degli alunni con disabilità e non, di colleghi e terzi, o per inidoneità a perseguire le finalità previste nel progetto sull'alunno assegnato o su quello di plesso o Istituto, il Dirigente scolastico competente per struttura segnala, con nota motivata, l'inadempimento al Direttore dell'Esecuzione del Contratto dell'Amministrazione comunale, il quale provvede a contestarla alla ditta appaltatrice.

3. Sulla base di tale nota o in base a notizie raccolte direttamente dal DEC, il DEC stesso avvia la procedura di infrazione chiedendo - per iscritto - eventuali controdeduzioni da parte della ditta; in caso sia emersa pure l'esigenza



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

di allontanare l'addetto dal servizio assegnato, il DEC può richiedere alla ditta che tale addetto venga sospeso dallo svolgimento dei servizi di cui al presente appalto. La ditta provvede ordinariamente entro 5 giorni dalla richiesta, salvo che la nota del Dirigente scolastico non motivi la richiesta di sostituzione immediata.

4. Restano ferme le procedure di sostituzione, trasferimento o sospensione del personale dal servizio previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e dal vigente contratto collettivo di lavoro del comparto di appartenenza della ditta aggiudicataria; restano altresì ferme – nelle more del procedimento disciplinare - le responsabilità della ditta aggiudicataria per il comportamento e le azioni dei propri soci, dipendenti o incaricati ad altro titolo, comprese le eventuali sanzioni.

ART. 9 - ATTIVITA' PRESSO I CENTRI ESTIVI

1. Gli interventi sono finalizzati all'integrazione e inclusione delle bambine e dei bambini e delle ragazze e dei ragazzi con disabilità nei servizi organizzati, durante il periodo estivo, presso i Centri Estivi organizzati nel territorio comunale, inclusi nell'Albo approvato dal Comune di Modena con deliberazione della Giunta comunale.

2. Gli interventi possono riguardare sia minori nella fascia 0-6 anni che nella fascia 6-17 anni. I centri estivi si svolgono indicativamente dal 7 giugno al 15 settembre.

3. Per accedere al servizio di supporto durante le attività ricreative estive, i soggetti gestori di attività estive, inoltrano al Comune di Modena, entro il termine stabilito dall'Ente stesso, l'elenco dei bambini e dei ragazzi con disabilità iscritti alle iniziative.

4. Il Comune di Modena provvede all'individuazione delle necessità ed invia alla Ditta, nei tempi utili per l'avvio del servizio, il prospetto delle prestazioni educative indicante la quantificazione oraria e il numero delle bambine e dei bambini iscritti che necessitano del servizio.

La ditta è tenuta a operare nella gestione del servizio mediante la creazione di Equipe di Centro Estivo fatti salvi casi di particolare gravità che richiedano un rapporto operatore/minore di tipo 1:1.

5. Le richieste di attivazione di interventi educativi da parte del Comune di Modena alla Ditta dovranno avvenire di norma prima dell'inizio dei Centri Estivi; solo in casi di particolare gravità, motivati da richiesta dei servizi sanitari o dei servizi sociali, le richieste potranno essere inoltrate anche dopo l'avvio dei Centri Estivi. La Ditta, nell'organizzazione del servizio, dovrà tenere conto, per quanto possibile, di un criterio di continuità educativa - progettuale.

ART. 10 - MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

1. Al fine di monitorare l'andamento del contratto e di valutare la qualità delle prestazioni si costituirà una struttura di coordinamento e valutazione composta da:

- Direttore dell'Esecuzione del Contratto del Comune di Modena con ruolo di coordinamento del gruppo ed un'altra figura di formazione pedagogica appartenente all'Ufficio integrazione
- due Referenti della ditta appaltatrice
- Rappresentanti dell'Istituzione scolastica interessata e/o del Servizio educativo (il numero dipenderà dai plessi e/o dai servizi interessati)
- quando richiesto, da referenti della Azienda USL di Modena

2. Il gruppo di coordinamento si riunirà di norma due volte all'anno all'inizio e alla fine dell'anno scolastico e ogni qualvolta lo si riterrà necessario per il confronto e la valutazione



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

In affiancamento al monitoraggio svolto con il coordinamento della Stazione Appaltante, la ditta appaltatrice è tenuta a procedere a proprie spese alla rilevazione della qualità dei servizi erogati, attraverso strumenti idonei a rilevare il grado di efficacia ed efficienza.

Le rilevazioni dovranno essere effettuate due volte l'anno, di cui una avrà ad oggetto la valutazione della qualità dei servizi erogati nel corso dell'anno scolastico e una la valutazione della qualità dei servizi erogati nei Centri Estivi.

Le rilevazioni dovranno coinvolgere non solo gli utenti che usufruiscono dei servizi, ma anche i soggetti istituzionali che a vario titolo interagiscono con i servizi oggetto dell'appalto.

I risultati delle rilevazioni, opportunamente elaborati per facilitarne la consultazione, dovranno essere trasmessi alla Stazione appaltante unitamente ad una relazione che ne evidenzia i dati quantitativi e qualitativi.

10.1 Piani di lavoro

La ditta è tenuta a mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale al termine di ciascun anno scolastico o in qualunque momento venga richiesto il piano di lavoro predisposto per ciascun alunno con disabilità.

ART. 11 - ORGANIZZAZIONE DELLA DITTA

Prima dell'inizio delle attività la Ditta organizza una sede operativa nel territorio del Comune di Modena, presso la quale sia attivato un collegamento telefonico e di rete, un indirizzo mail una casella di posta elettronica certificata al quale sia possibile inviare ogni tipo di comunicazione durante tutto il periodo di durata contrattuale.

Tale sede dovrà essere aperta per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi e per tutta la fascia oraria di funzionamento delle attività didattiche dei vari ordini di scuola ove sia svolto il servizio di assistenza appaltato.

Presso tale recapito presta servizio personale idoneo ad assicurare le necessarie sostituzioni di personale assente, a rispondere ai vari problemi di conduzione ed alle eventuali disfunzioni rilevate dalla dirigenza scolastica, comunale e sanitaria, oltre che dal proprio personale; a questo stesso indirizzo sono recapitate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che la Stazione Appaltante intenda far pervenire alla Ditta.

ART. 12 - IMPORTO DELL'APPALTO

Per la gestione dei servizi oggetto di gara, viene finanziato un importo complessivo pari a € 25.613.250,00 (al netto degli oneri fiscali e degli oneri per la sicurezza per rischi interferenziali) per il periodo di durata contrattuale.

L'importo del contratto per l'intero periodo di durata dello stesso, è quello che risulterà dall'aggiudicazione ed è comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del servizio.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto, senza una nuova procedura di affidamento, fino alla concorrenza del venti per cento (20%) dell'importo di contratto, per aumento delle prestazioni nonché per la prestazione di servizi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice. L'opzione relativa alla variazione in aumento, fino ad un massimo del 20% delle prestazioni richieste relative ai servizi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità nelle scuole e per le attività di supporto nel periodo estivo, potrà essere esercitata sia durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia durante i tre anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.

La Stazione Appaltante si riserva, in caso di diversa organizzazione dei servizi, l'opzione di cui all'art. 120, comma 9, del Codice, di modifica del contratto in diminuzione, nei limiti del quinto dell'importo contrattuale. L'opzione relativa alla variazione in diminuzione potrà essere esercitata sia durante i tre anni di durata del contratto d'appalto, sia durante i due anni di rinnovo, sia durante il periodo di proroga tecnica, senza che da parte della Ditta aggiudicataria possano essere vantati diritti, penalità, spese accessorie o qualsiasi altro onere.



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

La Ditta aggiudicataria è pertanto impegnata a fornire il servizio alle condizioni economiche e contrattuali di aggiudicazione quanto richiesto nei predetti limiti. Tali variazioni saranno comunicate preventivamente alla Ditta aggiudicataria, entro un termine non inferiore a 10 giorni, onde consentire una diversa organizzazione del servizio.

ART. 13 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La Ditta appaltatrice deve garantire la completezza e l'omogeneità del servizio e deve farsi carico dell'efficienza dei servizi richiesti.

L'Appaltatore è altresì responsabile di ogni danno arrecato alla Committenza od a terzi per l'inidonea esecuzione del servizio, rimanendo pertanto sollevata la Committenza da ogni pretesa risarcitoria.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono a carico della Ditta Appaltatrice e, quindi, s'intendono compresi nell'Offerta della stessa, le spese relative a:

- la realizzazione del servizio nei termini previsti dal presente Capitolato e di tutti i documenti di gara;
- le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli, e registrazione del Contratto di Appalto, ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione;
- la garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale (IVA esclusa), destinata a rifondere la Committenza, a prima richiesta, dei danni derivanti dall'inadempienza contrattuale. Tale deposito dovrà restare vincolato per tutta la durata del contratto;
- la polizza assicurativa come descritto successivamente;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'assicurazione del personale impiegato per la realizzazione del presente appalto, contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità, la vecchiaia e le altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto;
- l'adozione, di propria iniziativa, nell'esecuzione dei servizi dei procedimenti e cautele di qualsiasi genere atti a garantire l'incolumità del personale e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico della Ditta Appaltatrice intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e la Ditta Appaltatrice non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Stazione Appaltante, assumendosene la medesima ogni relativa alea.

La Ditta Appaltatrice è tenuto altresì ai seguenti obblighi:

- indicare in sede di offerta uno o più responsabili che saranno referenti dei responsabili espressamente indicati dalla Committenza;
- indicare in sede di offerta il Responsabile della protezione dei dati in ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 alle successive modificazioni intervenute.

L'Appaltatore sarà unico responsabile, sia penalmente sia civilmente, tanto verso l'Amministrazione quanto verso Terzi, di tutti i danni, di qualsiasi natura che fossero arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione dei servizi, per colpa o negligenza tanto sua quanto dei suoi dipendenti o anche come semplice conseguenza dei servizi stessi.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma del contratto di appalto, resta automaticamente impegnato a:

- attenersi alle disposizioni ed alle norme di buona prassi interna che saranno emanate dai Responsabili della Committenza;
- mantenere sui luoghi oggetto dell'appalto una disciplina da parte del proprio personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite;



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

- utilizzare per l'attività dell'appalto personale munito dei titoli e della preparazione professionale adeguata stabiliti dalle norme legislative e contrattuali vigenti e conformi alle esigenze di ogni specifico servizio. Lo stesso personale dovrà conoscere le norme antinfortunistiche e sarà tenuto all'osservanza di tutte le norme;
- applicare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, prevenzione e limitazione dei rischi anche derivanti da situazioni di straordinarietà ed emergenza.

La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a rispettare le seguenti prescrizioni:

- impegnarsi a contenere il turn over degli operatori, in modo da consentire una buona conoscenza degli alunni/e; in caso di sostituzioni garantire che i sostituti siano a conoscenza dell'organizzazione e delle modalità di svolgimento del servizio;
- garantire da parte degli operatori un comportamento e un linguaggio corretto, riservato, diligente, rispettoso nei confronti dei minori e delle famiglie;
- mantenere pieno rispetto della riservatezza, in relazione a informazioni su fatti e circostanze inerenti gli utenti stessi;
- informare tempestivamente la Committenza in merito a problematiche o criticità eventualmente verificatasi con gli utenti o le loro famiglie nel corso di svolgimento dei servizi di cui al presente appalto, ed in generale di fatti e circostanze che possano influire sul buon andamento del servizio, mantenendo altresì totale riservatezza verso terzi in merito a fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza durante l'espletamento del servizio stesso;
- non prendere ordini da estranei durante l'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza;

Inoltre, ad integrazione e specificazione di quanto previsto nel presente Capitolato, la ditta appaltatrice dovrà fornire alla Committenza:

1. prima dell'inizio dell'appalto

- i riferimenti della sede organizzativa e del Responsabile dell'appalto come indicato nell'art. 11;
- il nominativo del Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (ex D.lgs. 81/2008 s.m.i.) di cui all'art. 28 del presente Capitolato;

2. entro 15 giorni dall'inizio del servizio per ogni anno di appalto:

- elenco nominativo del personale che sarà impiegato per i servizi oggetto del presente Capitolato, con indicazione della qualifica, dei requisiti professionali e del tipo di rapporto contrattuale intercorrente con la ditta appaltatrice. Dette informazioni dovranno essere immediatamente aggiornate in caso di variazioni nel corso della durata dell'appalto;
- certificato di idoneità alla specifica mansione di ciascun operatore impiegato rilasciato dal Medico Competente della ditta o, in alternativa, specifica dichiarazione in tal senso rilasciata dalla ditta appaltatrice;
- "Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro" rilasciato ai sensi dell'art. 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39, per ciascun educatore impiegato nel servizio, in alternativa, specifica dichiarazione rilasciata dalla ditta appaltatrice di aver acquisito il suddetto certificato e di aver verificato l'inesistenza di condanne per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, o di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
- copia del piano formativo di cui all'art. 7.1 del presente Capitolato;
- copia delle polizze assicurative e relative quietanze di pagamento. Ad ogni scadenza di pagamento delle assicurazioni la copia delle quietanze che attestino il regolare pagamento delle rate, devono essere trasmessa all'Ente committente entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza.



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

3. entro 30 giorni dall'inizio del periodo contrattuale:

- copia del Documento di valutazione dei rischi, di cui all'art. 28 del Capitolato.

Ove non meglio specificato, ogni variazione e aggiornamento rispetto ai documenti presentati ed alle condizioni del personale dovranno essere comunicate al Committente con la massima tempestività. Ogni eventuale modifica rispetto a quanto indicato in sede di offerta tecnica dovrà essere comunicata alla Stazione Appaltante e preventivamente autorizzata.

ART. 14 - OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA

La Committenza si impegna a:

- garantire alla Ditta un corrispettivo pari all'importo di aggiudicazione in ragione dei giorni di effettivo servizio svolto e delle ore impiegate;
- comunicare ad ogni inizio di anno scolastico, per tutta durata contrattuale, i dati anagrafici degli utenti, gli adulti delegati al ritiro, le sedi, gli orari e il calendario scolastico;
- avvisare tempestivamente la Ditta aggiudicataria di eventuali sospensioni dell'attività didattica per qualsiasi motivo (scioperi, assemblee, elezioni o altro).

Resta inteso che l'Impresa Appaltatrice dovrà rivolgersi al Committente ogni qualvolta ritenga necessario verificare eventuali situazioni di potenziale rischio, collegabili con l'attività della Committenza, previa adozione, da parte dell'Impresa Appaltatrice, di ogni opportuna cautela e misura di prevenzione richiesta dalla particolare circostanza.

In corso d'opera, qualora dovessero modificarsi le condizioni sopra esposte, sarà cura del Committente promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuova situazione potrebbe comportare. È compito dell'Appaltatore segnalare preventivamente al Committente eventuali situazioni che devono essere mutate rispetto al piano originale che comportano variazioni delle condizioni di sicurezza.

ART. 15 - CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 57 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato **B** alla Relazione progettuale.

Tale clausola deve essere sottoscritta al momento della presentazione dell'offerta economica prevista dalla presente gara d'appalto in applicazione dell'articolo 100, comma 2, del Codice. La stazione appaltante non sarà responsabile della concreta applicazione di questa clausola e non rilascerà valutazioni né certificazioni finalizzate alla sua applicazione; le valutazioni necessarie alla sua concreta applicazione sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.



ART. 16 - DISCIPLINA IN CASO DI SCIOPERO. INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

16.1 - SCIOPERI

In caso di sciopero dei dipendenti della Ditta appaltatrice, la Ditta stessa si impegna a darne comunicazione scritta alla Stazione Appaltante, tramite PEC nel termine di 5 giorni come previsto dall'art. 2 della Legge 146/90 e s.m.i.. In tal caso potranno essere concordate tra la ditta affidataria e l'Amministrazione, in via straordinaria, particolari situazioni organizzative.

Nulla è dovuto alla ditta in caso di sciopero del personale dell'Istituzione scolastica interessata e/o del Servizio educativo.

16.2 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO SU DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

In caso di interruzione temporanea dell'attività didattica che riguarda i nidi e le scuole d'infanzia delle scuole a gestione comunale, la Stazione appaltante dovrà darne comunicazione alla ditta affidataria con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi, senza riconoscerne alcun indennizzo

16.3 - INTERRUZIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Le interruzioni totali o parziali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, pertanto, nulla è dovuto alla Ditta Aggiudicataria fronte di mancate prestazioni. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo delle parti. Per causa di forza maggiore si intende, a titolo meramente esemplificativo, oltre a terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, pandemia o diffusi virali, disordini civili e condizioni meteorologiche particolarmente avverse, temporanea inagibilità del plesso di assegnazione. Non costituisce causa di forza maggiore la carenza di personale. Resta salva la responsabilità della Ditta Aggiudicataria per interruzioni del servizio dovute a cause a lei imputabili.

ART. 17 - STIPULA DEL CONTRATTO. EVENTUALE ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

Il contratto sarà stipulato, ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del Codice, con atto pubblico amministrativo in modalità elettronica. La Ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare il contratto previo versamento delle spese che verranno richieste dalla Stazione Appaltante. Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non stipuli e/o non versi le spese inerenti al contratto nel termine fissato, decade automaticamente dall'aggiudicazione e il rapporto obbligatorio verrà rescisso con semplice comunicazione scritta della Stazione Appaltante, che le porrà a carico le eventuali ulteriori spese che dovesse affrontare per la stipulazione con altro contraente, tenendola comunque indenne dalle eventuali prestazioni nel frattempo effettuate. Il soggetto aggiudicatario, entro il termine indicato nell'apposita richiesta della Centrale Unica Appalti, è tenuto a:

- comunicare il nominativo del legale rappresentante autorizzato a sottoscrivere il contratto;
- presentare tutta la documentazione richiesta e probatoria di quanto autocertificato in sede di gara, precisando che in caso di dichiarazioni mendaci e false l'Ente provvederà a norma del DPR 445/2000;
- provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti al contratto;
- depositare la cauzione definitiva;
- depositare la scrittura privata autenticata di conferimento del mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, in caso di raggruppamento in Imprese;
- depositare le polizze assicurative prescritte.



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

17.1 - ESECUZIONE IN VIA D'URGENZA

La Ditta aggiudicataria dovrà comunque iniziare il servizio entro il termine fissato dalla Stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ricorrendone le circostanze previste dalle vigenti norme. In considerazione del grave danno che la mancata esecuzione della prestazione comporterebbe all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, trattandosi di servizio volto a favorire l'inclusione scolastica ed a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito, nelle more della stipula si darà corso all'esecuzione del contratto in via d'urgenza. In tal caso l'Appaltatore avrà diritto al corrispettivo per le prestazioni effettuate su disposizione del direttore dell'esecuzione.

ART. 18 - RINUNCIA ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

Qualora la Ditta aggiudicataria non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia versata. La Stazione Appaltante in tal caso incamererà la cauzione provvisoria e si riserva di richiedere alla Ditta il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

ART. 19 - DOCUMENTI CONTRATTUALI E CERTIFICAZIONI

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- il contratto da sottoscrivere con la Ditta aggiudicataria, in forma pubblica amministrativa secondo la forma stabilita dalla legge in materia;
- il presente Capitolato speciale, la Relazione tecnica illustrativa ed ogni documento di gara completo di ogni allegato;
- l'Offerta tecnico/economica presentata dall'Appaltatore.

I documenti e le certificazioni che devono essere prodotti e messi a disposizione riguardano:

a) Documento di Valutazione dei Rischi

La Ditta dovrà entro 30 giorni dall'inizio del servizio redigere il Documento di Valutazione dei Rischi specifico per l'appalto in conformità al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e consegnarlo alla Stazione Appaltante.

b) Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza

Sulla base dell'art. 26 del D.Lgs.81/2008 e s.m.i., il Committente e l'Appaltatore procederanno congiuntamente alla redazione del DUVRI.

L'Appaltatore dovrà inoltre produrre tutta la documentazione necessaria per la verifica dell'idoneità tecnico professionale, richiesta con successiva specifica comunicazione prima della sottoscrizione del contratto, comprensiva dell'indicazione dei nominativi dei Preposti.

c) Rispetto delle norme di certificazione

La Ditta appaltatrice è tenuta ad adempiere alle prescrizioni di rinnovo della certificazione per i sistemi di gestione previsti dai requisiti di partecipazione alla gara per tutta la durata dell'appalto. Qualora la Ditta appaltatrice dovesse disattendere tale previsione, la Stazione Appaltante può fissare un adeguato termine entro il quale la Ditta dovrà conformarsi. Trascorso il termine stabilito, ove si verifichi il perdurare dell'inadempimento, la Stazione Appaltante procederà all'applicazione delle penali previste dal presente Capitolato e all'eventuale risoluzione del contratto, rispettivamente normate dagli artt. 30 e 31.



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

ART. 20 - ONERI A CARICO

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti alla Ditta aggiudicataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali.

Sono a carico della Ditta aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutte le spese afferenti la gara, alla stipula del contratto, alla sua registrazione, è esclusa soltanto l'I.V.A..

ART. 21 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà, previo esito positivo dei controlli e della verifica di conformità, dietro presentazione da parte dell'Appaltatore di regolari fatture mensili posticipate.

2. Le fatture, che dovranno pervenire esclusivamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 66/2014, così come convertito dalla legge n. 89/2014, dovranno essere intestate a:

Comune di Modena

via Scudari 20 - 41121 Modena

C.F./P.I. 00221940364

e contenere obbligatoriamente i seguenti elementi:

- ✓ **codice IPA: UFE5A1**
- ✓ **codice ufficio: PAF000018 ;**
- ✓ **CIG:** come indicato nella determinazione di aggiudicazione dell'appalto;
- ✓ estremi dell'atto di impegno adottato dal Settore Educazione e Istruzione (numero e data della determinazione, numero di impegno), che verranno comunicati all'atto dell'affidamento;
- ✓ tutti i dati relativi alle coordinate bancarie per il pagamento
- ✓ riportare gli importi per **centro di costo** (intendendosi per centro di costo la struttura presso la quale viene reso il servizio).

3. Ai fini di agevolare le operazioni di verifica e controllo, l'Appaltatore dovrà presentare, prima dell'emissione delle fatture, una rendicontazione puntuale delle attività svolte, a seguito della validazione della suddetta rendicontazione potranno essere emesse le fatture.

4. Ai sensi del decreto legislativo n. 192/2012 i termini di pagamento delle fatture sono previsti in 30 giorni. La decorrenza dei termini è comunque subordinata agli adempimenti e al superamento positivo delle verifiche tecniche, all'ottenimento del DURC, alla sussistenza in genere dei presupposti condizionanti l'esigibilità del pagamento. I 30 giorni per il pagamento decorrono da quando il credito può essere considerato esigibile, pertanto il termine decorre dalla data di accettazione della fattura. Eventuali contestazioni interrompono detti termini.

5. Qualora venga disconosciuta la regolarità delle fatture e l'Amministrazione proceda a contestazioni, verrà richiesta, tramite PEC, l'emissione di note di credito ad integrale/parziale storno.

6. Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano la ditta in alcun modo dagli obblighi e oneri ad essa derivanti dal contratto.

7. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

8. In caso di ottenimento da parte della Stazione Appaltante del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, ovvero nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, trova applicazione quanto disposto dall'articolo 11, comma 6, del Codice.

9. Trattandosi di appalto di servizi con prestazioni continuative, in cui la verifica di conformità deve essere compiuta in corso di esecuzione del contratto, non trova applicazione la ritenuta prevista dall'art. 11, comma 6, del Codice.

10. Tutte le prestazioni svolte dall'appaltatore saranno riconosciute alle tariffe risultanti dall'offerta ed il corrispettivo per i servizi sarà commisurato alle ore effettivamente svolte mensilmente. La tariffa oraria è calcolata applicando alla tariffa a base di gara (€ 26,00) il ribasso offerto sull'importo a base di gara. Tutti i servizi e le modifiche ai servizi effettuati senza l'autorizzazione preventiva della Stazione Appaltante non saranno riconosciuti né daranno titolo a pagamento o rimborsi di sorta.

ART. 22 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA'

1. L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

2. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

3. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, tramite PEC, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i o postale/i dedicato/i, anche non in via esclusiva, nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sui predetti conti, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto.

4. L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare tempestivamente, e comunque non oltre 7 (sette) giorni, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato, la Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis, della legge sopra citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'articolo 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta appaltatrice, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della legge n. 136/2010 ss.mm.ii., del decreto legge n. 187/2010 nonché della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC).

6. In ogni caso, la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dei già citati articoli del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta Appaltatrice tramite PEC, nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

7. L'Appaltatore si obbliga inoltre a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

8. L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo 3 della citata legge, è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.



9. L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. La Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche a campione per appurare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge.

10. Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Operatore Economico si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante, oltre alle informazioni di cui all'articolo 119, comma 2, quinto periodo, del Codice, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata legge, restando inteso che la Stazione Appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

11. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 4 del 7 luglio 2011, l'Operatore Economico, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto a utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti alla Ditta appaltatrice mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Operatore Economico medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall'ANAC.

ART. 23 - PREZZI

23.1 - Revisione prezzi

È prevista la revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 del Codice e con le modalità di applicazione previste nell'Allegato II.2-bis al Codice.

In particolare, ai sensi del comma 2, dell'art. 60, la revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire.

Tenuto conto che per il CPV di cui al presente appalto, così come indicato nella Tabella D, dell'All. II.2-bis, non è prevista l'associazione ad un specifico indice Istat, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 4, individua, ai fini della determinazione della suddetta variazione del prezzo del contratto, i seguenti indici di revisione, previsti tra gli indici revisionali applicabili ai contratti di servizio dall'art. 10 dell'All. II.2-bis, ritenuti maggiormente pertinenti all'attività oggetto dell'appalto:

Indice	Ponderazione
Indice nazionale per l'intera collettività (NIC) secondo la classificazione ECOICOP	10,00%
Indice delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico ATECO	90,00%



(R) Attività per la salute umana e di assistenza sociale	
---	--

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, dell'allegato II.2-bis, la stazione appaltante monitorerà l'andamento dell'indice revisionale di cui sopra con una cadenza non superiore a quella di aggiornamento dello stesso da parte dell'ISTAT.

La revisione dei prezzi è riconosciuta dal RUP quando, sulla base dell'istruttoria condotta, sono accertate variazioni, in aumento o in diminuzione, rispetto al prezzo originario, a norma di quanto previsto dal presente articolo, tenendo in considerazione sia la necessità di salvaguardare l'equilibrio economico del contratto, sia la disponibilità dei fondi del bilancio comunale. La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice, al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione. La determinazione ed il pagamento dei corrispettivi dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione prezzi avverrà con cadenza annuale a decorrere dal mese del provvedimento di aggiudicazione sulla base del monitoraggio effettuato secondo la cadenza stabilita dal combinato disposto degli artt. 12, comma 1 e 3, comma 1 dell'allegato II.2-bis al D.lgs.36/2023.

23.2 - Clausola di rinegoziazione

Ai sensi dell'articolo 9 del Codice, la stazione appaltante, poiché il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze, prevede clausole di rinegoziazione al verificarsi delle indicate condizioni la cui sussistenza dovrà essere dimostrata dalla parte svantaggiata:

1. non aver assunto volontariamente il rischio dell'evento sopravvenuto (es. l'aumento imprevedibile ed eccezionale del costo dell'energia);
2. l'avvenimento sopravvenuto derivi da eventi straordinari e imprevedibili (inimmaginabili al momento della stipula);
3. estraneità delle sopravvenienze all'alea contrattuale e alle normali fluttuazioni di mercato.

La presentazione della domanda di rinegoziazione non comporta automaticamente la sospensione dell'esecuzione del contratto che, come prevede l'art. 121 (sospensione dell'esecuzione) del D.lgs. 36/2023, va valutata dalla stazione appaltante.

Il compito di istruire la pratica e la relativa negoziazione spetta al Responsabile Unico di Progetto entro un termine non superiore a tre mesi.

Le parti devono adottare comportamenti adeguati alle concrete circostanze, allo specifico contenuto contrattuale e alla qualificazione dei soggetti interessati, con proposte serie e sostenibili, che potranno investire tutti i contenuti del contratto: modalità della prestazione, tollerandone variazioni, durata, prezzo, ecc. L'utilizzo della clausola impone alle parti l'individuazione della concreta regola di condotta corrispondente alla buona fede con riferimento al caso specifico, in linea con la nuova fiducia riposta nei contraenti e la valorizzazione dell'autonomia decisionale dei funzionari pubblici di cui all'art. 2 "Principio di fiducia".

L'accordo raggiunto tra le parti dà vita a un nuovo contratto che si sostituisce a quello originario e che deve, pertanto, essere sottoscritto dal dirigente o responsabile del servizio. Nel caso in cui le parti non pervengano a un accordo entro un termine ragionevole, da valutarsi in base alle circostanze specifiche, la parte svantaggiata potrà rivolgersi al giudice per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, fatta salva la responsabilità della parte inadempiente all'obbligo di rinegoziare in buona fede.

L'attività di rinegoziazione è sottoposta ai seguenti limiti:

1. il divieto di snaturare il contratto, apportandovi modifiche tali da far ritenere la stipula di uno nuovo;
2. il ripristino dell'originario equilibrio del contratto e della sua sostanza economica, in considerazione degli atti della gara;



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

3. il riconoscimento dei maggiori compensi all'esecutore a valere sulle somme a disposizione nel quadro economico dell'intervento, alla voce imprevisti e accantonamenti e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta (obbligo di invarianza finanziaria), che, poiché possono considerarsi definitivamente acquisite solo al momento della verifica di conformità, vanno utilizzate previa attenta valutazione in relazione al caso concreto (es. con riferimento allo stato di avanzamento dell'opera) e sulla base di adeguata motivazione;

4. forme del procedimento amministrativo, che ne consente il controllo da parte degli altri operatori economici e del giudice poiché il contratto pubblico non consente modifiche sostanziali al fine di non ledere il principio della concorrenza.

Gli oneri per la rinegoziazione ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 36/2023, sono riconosciuti all'esecutore a valere a) sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti, b) ovvero utilizzando le economie da ribasso d'asta, c) infine, sulle le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

23.3 - Anticipazione del prezzo

Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 aggiornato D. Lgs. 209/2024 si prevede che, per i contratti pluriennali di servizi, l'importo dell'anticipazione del prezzo (pari al 20% del valore del contratto) verrà calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, e verrà corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (prevista dall'art. 106 del D. Lgs. 36/2023) di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'anticipazione del prezzo va comunque richiesta dall'Aggiudicatario formulando apposita istanza nel momento in cui ritiene di avere i requisiti di cui sopra e non prima dell'avvio del contratto.

ART. 24 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO

1. È fatto assoluto divieto all'Operatore Economico di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice.
2. In caso di inadempimento da parte dell'Operatore Economico degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il contratto.
3. È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Operatore Economico nei confronti della Stazione Appaltante nel rispetto dell'articolo 120, comma 12, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991.
4. È fatto divieto all'Operatore Economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 22 del presente Capitolato.
6. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere di diritto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.



ART. 25 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 117 del Codice, dovrà presentare a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità indicate nell'art. 106 del Codice, per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale.
2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice. In tal caso l'Aggiudicatario deve indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni
3. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la Ditta di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
 - a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
 - b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c.;
 - c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
 - d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c..
5. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. La Stazione Appaltante avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia definitiva per l'applicazione delle penali.
7. La Stazione Appaltante avrà altresì il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione.
8. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi anche per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
9. La garanzia definitiva dovrà avere durata temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia.
10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese
11. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. L'appalto sarà di conseguenza aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 26 - OBBLIGHI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Appaltatore si impegna a dare piena applicazione alla normativa vigente in materia di privacy, con particolare riferimento al Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (in seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), al Dlgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed agli ulteriori provvedimenti in materia.

L' Appaltatore si impegna, altresì, al rispetto delle misure tecniche e organizzative adottate o che verranno adottate dal Comune di Modena in adeguamento a tale normativa, con particolare riguardo agli aspetti relativi alla sicurezza informatica e alla riservatezza delle informazioni e dei dati di cui viene a conoscenza, di cui al Documento sulla sicurezza dei dati personali del Comune di Modena, reperibile al seguente link: <https://www.comune.modena.it/documenti-e-dati/atti-normativi/privacy>, con particolare riferimento al trattamento dei dati personali affidati a soggetti esterni al Comune stesso.

Ai sensi della predetta regolamentazione, alla quale si rinvia, e in ragione dell'oggetto dell'affidamento, l'operatore economico sarà nominato, con successivo atto, “Responsabile esterno del trattamento dei dati personali”, ai sensi dell'art. 28 del RGPD 2016/679, con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà autorizzato allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all'esecuzione del contratto stesso.

I dati personali di cui l' Appaltatore o il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi, né potranno essere utilizzati dall'operatore economico medesimo o da chiunque collabori con esso per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato.

L'Appaltatore, in particolare, si obbliga a:

- attivare le necessarie procedure aziendali, per identificare gli "Incaricati del trattamento” e organizzarli nei loro compiti;
- assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente;
- eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti;
- adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa;
- osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori quali persone autorizzate al trattamento dei dati personali;
- verificare la costante adeguatezza del trattamento alle prescrizioni relative alle misure di sicurezza di cui al Regolamento UE, così da ridurre al minimo i rischi di perdita e di distruzione, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Qualsiasi utilizzo e trattamento del dato improprio o non conforme alla normativa vigente comporta l'esclusiva e piena responsabilità della ditta, rimanendo l'Amministrazione esclusa da ogni responsabilità al riguardo.

L' Appaltatore si impegna a rendere noto entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto gli incaricati al trattamento dei dati inerenti l'esecuzione del contratto.

ART. 27 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY RESA AI SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL RGPD (REGOLAMENTO GENERALE PROTEZIONE DEI DATI) 2016/679

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:

- a) Il titolare del trattamento è il Comune di Modena. Con provvedimento del Sindaco, la dott.ssa Paola Francia, Dirigente Settore Educazione e Istruzione (via Santi n. 14 - Modena) e-mail: caposettoreistruzione@comune.modena.it - PEC: casellaistituzionale049@cert.comune.modena.it, è stata nominata titolare delle banche dati e del trattamento



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

dei dati del medesimo Settore, in conformità ai principi dell'Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali assunte dal Comune in materia organizzativa;

b) il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@comune.modena.it o all'indirizzo pec: casellaistituzionale042@cert.comune.modena.it ;

c) i dati personali saranno trattati da questo Ente in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di appalti, esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto e verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità sopra indicate;

d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, di liceità, di trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei partecipanti;

e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiscono in qualità di responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema. I dati personali verranno comunicati e diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni;

f) i dati personali degli operatori economici che partecipano alla gara verranno conservati per il periodo necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico aggiudicatario della gara saranno conservati per il periodo di durata del contratto presso il Settore contraente, nella responsabilità del Dirigente di tale Settore. Al termine del suddetto periodo i dati personali potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di ulteriori obblighi di conservazione previsti da disposizioni di legge o per finalità di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;

g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare inizio al procedimento;

h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee , in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;

i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.

I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:

- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).

Restano salve le disposizioni sull'accesso di cui alla legge n. 241/90 e ss.mm.

ART. 28 - SICUREZZA DEL LAVORO. DUVRI

1. L'art. 26, comma 5 del D.lgs. n. 81/2008, prevede che: "nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto (...) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del Codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al primo periodo non sono soggetti a ribasso". In tal senso anche l'art. 41,



comma 14 del Codice prevede che i costi della manodopera e della sicurezza siano scorporati dall'importo assoggettato al ribasso.

2. Nel DUVRI non devono essere riportati i rischi propri dell'attività aziendale "interna" dell'impresa appaltatrice per i quali resta immutato l'obbligo dell'aggiudicatario di redigere un apposito Documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo tali rischi.

3. L'appalto si svolge presso i servizi integrati 0-6 anni, privati convenzionati e appaltati e presso le strutture scolastiche statali, gestite, rispettivamente, dai Responsabili di ciascuna struttura educativa e dai dirigenti scolastici, che svolgono altresì la funzione di datore di lavoro ai sensi del D.lgs. n. 81/2008

4. L'interazione del personale dell'appaltatore riguarda sia i rapporti col personale scolastico (dipendente del MIUR), sia col personale di altri datori di lavoro che a vario titolo operano nei plessi educativi e scolastici, nonché con l'utenza costituita da alunne e alunni e da studentesse e studenti. Nei Centri Estivi l'interazione riguarda sia i rapporti col personale del gestore del Centro nonché con l'utenza costituita da alunne e alunni e da studentesse e studenti.

5. La Stazione appaltante ha predisposto lo schema di DUVRI, allegato al presente Capitolato, che prevede le misure di prevenzione e protezione e ha quantificato i costi da interferenza. Dopo l'aggiudicazione la Stazione Appaltante provvederà ad illustrare il contenuto del documento unico di valutazione dei rischi al fine di eliminare le interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente, nonché a promuovere il coordinamento e le azioni di cooperazione fra i soggetti interessati.

6. I rischi interni diversi dai costi di interferenza sono i costi della sicurezza specifici (c.d. aziendali) propri dell'attività dell'impresa appaltatrice per adempimenti di legge (come ad es. visite mediche, corsi di formazione per i lavoratori, ecc.). Si tratta di costi interni all'impresa per cui resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. Relativamente a tali costi, l'art. 108, comma 9 del Codice prevede che *"Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale. In caso di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 110, comma 5, lett. c) del Codice, spetta all'impresa concorrente dimostrare che gli stessi sono congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi da fornire"*. Il CCNL individuato ai sensi dell'art. 11 del Codice per l'appalto in oggetto prevede nelle tabelle retributive una somma pari ad euro 250,00 annui a copertura dei costi di sicurezza.

ART. 29 - COPERTURE ASSICURATIVE

L'affidatario, prima dell'avvio del servizio, al fine di rispondere dei danni di cui sopra, dovrà attivare una specifica polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, conforme allo schema tipo approvato dal Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, dedicata ai rischi derivanti dalla gestione del presente servizio, di durata non inferiore alla durata del presente contratto, ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti finalizzati a rendere i massimali per sinistro dedicati esclusivamente al servizio appaltato ed adeguati al presente capitolato.

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e prestatori d'opera (RCO): per danni arrecati a terzi e per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta ed oggetto del presente affidamento, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Nella polizza deve essere chiaramente indicato che il Comune di Modena è considerato "terzo" a tutti gli effetti e deve essere prevista la rinuncia al diritto di surroga, di cui all'art. 1916 C.C. e conseguente rivalsa nei confronti del Comune di Modena da parte dell'assicuratore.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

RCT Euro 5.200.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero dei terzi danneggiati

RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro con sotto limite di Euro 2.000.000,00 per prestatore d'opera infortunato

B) La polizza dovrà inoltre prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a quanto segue:

➔ **relativamente alla garanzia RCT**

- proprietà e/o conduzione e/o utilizzo di beni, spazi, attrezzature e quant'altro inerente all'attività;
- danni a beni in consegna e/o custodia;
- danni a beni di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni dell'appaltatore o da esso detenuti;
- danni subiti da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività del presente contratto;
- danni arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non dipendenti, di cui l'appaltatore si avvalga), che partecipino alle attività oggetto del presente contratto, compresa la loro RC personale;
- danni da interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- danni da inquinamento accidentale;
- al cosiddetto "Danno Biologico";

➔ **relativamente alla garanzia RCO**

- ai danni non rientranti nella disciplina INAIL;
- alle malattie professionali
- alla clausola di "Buona Fede INAIL"

In caso di applicazione di scoperti e/o franchigie in caso di sinistro, la polizza dovrà prevedere specifica clausola mediante la quale il risarcimento al Terzo è dovuto per l'intero importo del danno e cioè al lordo di scoperti e/o franchigie.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa nei limiti minimi prescritti dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata, nei termini richiesti dalla Stazione appaltante e in ogni caso

- prima della stipulazione del contratto
- nell'ipotesi di esecuzione anticipata prima dell'esecuzione del servizio

fermo restando che tale assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata dell'appalto, comprese le eventuali proroghe.

A tale proposito, al fine di garantire l'efficacia della copertura assicurativa senza soluzione di continuità, la Ditta appaltatrice si obbliga a produrre alla Stazione appaltante:

- copia delle appendici di variazione contrattuale emesse nel corso della durata dell'appalto;
- copia del documento attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione ad ogni sua scadenza
- immediata comunicazione scritta dell'eventuale ricevimento di un preavviso di recesso dal contratto da parte della compagnia assicuratrice.



Qualora l'Appaltatore abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, esso dovrà produrre specifica dichiarazione, rilasciata dall'Assicuratore, di capienza e pertinenza della polizza in essere, specificando o integrando la stessa per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente articolo.

Resta inteso che in ogni caso l'operatività o meno della copertura assicurativa predetta non esonera l'Appaltatore esimo dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalla suddetta copertura assicurativa, avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 30 - PENALI

Qualora si verificassero inadempienze rispetto alle obbligazioni contrattuali assunte dalla ditta aggiudicataria, o ritardi o difformità nella gestione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, l'Amministrazione invierà comunicazione scritta, tramite PEC, alla quale si attribuisce convenzionalmente pieno valore di notifica, con specifica motivazione delle contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle condizioni contrattuali.

Le penalità sono notificate all'aggiudicatario in via amministrativa, senza necessità di avvisi di costituzione in mora o di altri atti o procedimenti giudiziari.

In caso di contestazione, la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.

Nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili dall'Amministrazione, o in caso di mancata risposta nel termine indicato, l'Amministrazione imporrà una penale fra un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 5.000,00 a seconda della gravità del fatto, e precisamente di importo:

- da € 300,00 a € 600,00 al giorno per ogni inadempienza di lieve entità;
- superiore a € 600,00 e fino ad € 2.000,0000 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave nel rispetto delle norme di Capitolato;
- superiore a € 2.000,00 e fino ad € 5.000,00 per ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione del presente Capitolato.

Sono considerate gravi inadempienze (con un elenco non esaustivo ma esemplificativo e sempre fatta salva la valutazione dell'Amministrazione sull'impatto del disservizio sull'utenza e sull'organizzazione complessiva):

- la sospensione, l'abbandono ingiustificato o la mancata effettuazione del servizio senza giustificazione né preavviso;
- l'abbandono dei minori frequentanti il servizio o riconsegna a persona non autorizzata al ritiro del minore;
- comportamento scorretto o inadeguato nei confronti degli utenti e delle relative famiglie, accertato a seguito di procedimento avviato dalla stazione appaltante in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria
- mancata sostituzione di un operatore a richiesta della stazione appaltante nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate;
- la violazione degli orari concordati e dell'organizzazione del servizio;
- l'impiego di personale con qualifiche inferiori a quelle stabilite;
- il mancato rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- la mancata eliminazione degli inconvenienti lievi dopo la formale segnalazione da parte dell'Amministrazione.

Si precisa che quanto offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara costituirà obbligo contrattuale, pertanto, in caso di mancato rispetto anche di uno solo degli elementi che, in sede di valutazione dell'offerta tecnica, hanno portato



all'acquisizione di punteggi sarà comminata una penale fino ad € 1.500,00 per ogni inadempimento riscontrato e sarà intimato il rispetto delle condizioni contrattuali entro il termine di 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

L'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture emesse dall'appaltatore inadempiente.

In alternativa, l'Amministrazione potrà avvalersi della cauzione presentata come garanzia definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario, in tal caso l'appaltatore è obbligato al reintegro della cauzione nei 10 gg. successivi alla comunicazione.

L'importo delle penali irrogate non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si era reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali, inoltre, non estingue il diritto di rivalsa della stazione appaltante nei confronti della ditta aggiudicataria per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali la ditta aggiudicataria rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per ogni inadempienza.

ART. 31 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto è disciplinata, quanto a presupposti, modalità e conseguenze, dall'art. 122 del Codice. Ferme restando le ipotesi di risoluzione previste nell'art. 122, le parti stabiliscono che il verificarsi di uno dei casi sottoelencati costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni:

1. mancato avvio del servizio rispetto alla data comunicata dalla Stazione Appaltante;
2. abbandono del contratto o interruzione non motivata del servizio, anche parziale, salvo che per forza maggiore;
3. impiego di personale privo di rapporto di dipendenza o collaborazione con l'Appaltatore e/o di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio o non in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria previsti dalla legislazione vigente;
4. impiego di personale privo dei requisiti di cui alla Legge 6 febbraio 2006, n. 38 e s.m.i.;
5. violazioni gravi, definitivamente accertate, delle norme in materia di sicurezza e prevenzione;
6. mancata applicazione del progetto di assorbimento relativo all'applicazione concreta della clausola sociale;
7. mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto potrà essere risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, da parte del Comune seguendo la procedura indicata all'art. 10 dell'allegato II.14 al Codice.

All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penali, le spese e i danni. Per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o formalità di sorta. L'osservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un'obbligazione contrattuale dell'Appaltatore medesimo verso l'Amministrazione; pertanto qualora emergessero irregolarità ed inadempienze da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto sarà considerato grave inadempienza contrattuale e potrà determinare la risoluzione del contratto, con rivalsa da parte dell'Amministrazione per i danni che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facoltà dell'Amministrazione di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate a garanzia dei debiti contrattuali



Comune di Modena

Settore Educazione e Istruzione

ART. 32 - RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4 del D.Lgs. n. 159/2011, recante le disposizioni in materia di *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*, la Stazione Appaltante può recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento della sua esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi alla Ditta appaltatrice tramite PEC, purché tenga indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 123, commi 1 e 2, del Codice.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie, che dovessero insorgere tra le parti contraenti per l'interpretazione e l'esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Modena.

ART. 34 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato e nella Relazione progettuale (compreso tutti gli allegati dei due documenti) si fa riferimento a tutte le norme regolanti la materia, nonché al Bando di gara, al Disciplinare ed al regolamento dei contratti della Stazione appaltante.

Allegati:

Allegato 1 D.U.V.R.I.